



**Comune di**  
**CRESPINA LORENZANA**

**REGOLAMENTO**  
**PER L' APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO**  
**DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**TESTO COORDINATO**

Confermata validità e vigenza con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 16 Gennaio 2014

Adeguato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 18/02/2021

# Indice

## **TITOLO PRIMO**

### Principi Generali

Art. 1 –	Finalità	pag. 3
Art. 2 –	Ambito di applicazione dell' istituto dell' accertamento con adesione	pag. 3
Art. 3 -	Competenza	pag. 3

## **TITOLO SECONDO**

### Il Procedimento

Art. 4 -	Avvio del Procedimento ad iniziativa dell' ufficio	pag. 3
Art. 5 -	Avvio del Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag. 4
Art. 6 -	Atto di accertamento con adesione	pag. 5
Art. 7 -	Perfezionamento dell' adesione	pag. 5

## **TITOLO TERZO**

### Effetti della definizione

Art. 8 –	Effetti dell' adesione	pag. 5
Art. 9 -	Riduzione della sanzione	pag. 6

## **TITOLO QUARTO**

### Disposizioni finali e transitorie

Art. 10 -	Decorrenza e validità	pag. 6
-----------	-----------------------	--------

## **TITOLO PRIMO**

### **Principi Generali**

#### **Art. 1 – Finalità**

- 1.** Il presente Regolamento disciplina l' adesione dei contribuenti all' accertamento dei tributi propri del Comune, con lo scopo di rendere più trasparente ed efficace l' azione dell' Amministrazione Comunale, e di instaurare con i contribuiti una maggiore e più fattiva leale collaborazione, anche al fine di deflazionare e ridurre il contenzioso tributario.
- 2.** Il procedimento è attivato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

#### **Art. 2 – Ambito di applicazione dell' istituto dell' accertamento con adesione**

- 1.** La definizione dell' accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia determinata da elementi certi od inoppugnabili. E' esclusa l' attività di liquidazione finalizzata esclusivamente al controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti, e alla rilevazione di eventuali errori di calcolo.
- 2.** Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:
  - a) se l' accertamento riguarda per intero l' omissione di dichiarazione o di versamento;
  - b) di ulteriori accertamenti, pur a seguito di intervenuta definizione, come indicato nell' art. 8 comma 3 del presente Regolamento;
  - c) se è stato notificato l' avviso di accertamento o di liquidazione dopo l' invito di cui al successivo art. 4 e a cui il contribuente non abbia risposto e aderito;
  - d) se la violazione ricade nell'ipotesi di recidività da parte del contribuente, con prolungata effettuazione di azioni o omissioni che violano le norme vigenti in materia fiscale.

#### **Art. 3 - Competenza**

- 1.** Competente alla definizione è il Responsabile dell' Area titolare della posizione organizzativa in cui sono collocati i Servizi Tributarî-Entrate, che assume il ruolo di funzionario responsabile e a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, inclusi quelli di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività. Tali attribuzioni inerenti funzioni proprie, ai sensi del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere in tutto o in parte delegate con un provvedimento di determinazione per specifiche e comprovate ragioni di servizio a dipendente di ruolo della stessa categoria del delegante, che ricopra posizioni funzionali più elevate fra il personale assegnato alla medesima Area.
- 2.** Il funzionario responsabile, prima di esperire la procedura necessaria per l' adesione all' accertamento valuta, oltre gli elementi probatori in possesso dell' Area, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente anche emerse in sede di contraddittorio, il rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale contenzioso.
- 3.** Resta fermo, da parte del funzionario responsabile, qualora si rilevi dopo l' emissione dell' avviso di accertamento, l' infondatezza o l' illegittimità dell' accertamento medesimo, il ricorso all' autotutela, con conseguente dovere di annullare o rettificare con apposito atto il provvedimento emesso.

## **TITOLO PRIMO**

### **Il Procedimento**

#### **Art. 4 - Avvio del Procedimento ad iniziativa dell' ufficio**

**1.** Il procedimento è attivato, di norma, dal funzionario responsabile individuato ai sensi del precedente articolo 3, il quale, prima dell' emissione di un avviso di accertamento recante una pretesa tributaria superiore a €. 500,00 può trasmettere al contribuente, a mezzo notifica, raccomandata A.R. o Pec, un invito a presentarsi presso l' Area 2 Programmazione Economico Finanziaria in cui sono indicati:

- a) gli elementi identificativi della imposizione tributaria in possesso dell'ufficio desunti dalla denuncia o dalla dichiarazione, e la quantificazione degli importi dovuti nonché i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) la sintesi delle modalità di adesione e delle riduzioni concedibili;
- d) l' identificazione del responsabile del procedimento e l' indicazioni delle modalità per richiedere, anche telefonicamente, eventuali chiarimenti.

**2.** L' invito di cui al comma 1 deve essere esteso a tutti i soggetti che hanno interesse diretto od indiretto alla definizione della pendenza tributaria, per cui la partecipazione alla procedura di adesione da parte anche di uno solo di tali soggetti, determina che gli effetti della stessa incidano sulla posizione di ogni coobbligato.

**3.** Non si intende come invito di adesione all' accertamento la richiesta di chiarimenti e l' invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione.

**4.** La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l' invito, non è obbligatoria per cui la mancata risposta allo stesso non è sanzionabile in considerazione che l' attivazione del procedimento da parte dell' ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

**5.** La mancata attivazione del procedimento da parte dell' ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito delle notifica dell' avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria complessiva dell' ente impositore.

#### **Art. 5- Avvio del Procedimento ad iniziativa del contribuente**

**1.** Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall' invito di cui al precedente articolo 4, può formulare, entro i termini di impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione con indicato un proprio recapito telefonico al servizio tributario del Comune. Tale istanza può essere inviata tramite raccomandata A.R., posta elettronica certificata, oppure consegnata direttamente al protocollo dell' Ente.

**2.** L'impugnazione dell' atto di accertamento comporta rinuncia all' istanza di adesione.

**3.** La presentazione dell' istanza produce effetti sospensivi, per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla ricezione da parte del Comune, sia dei termini per l' impugnazione sia di quelli di pagamento del tributo.

**4.** Entro 15 giorni dalla ricezione dell' istanza di accertamento con adesione, la competente Area ha facoltà di formulare allo stesso un invito a comparire anche telefonicamente o telematicamente. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.

**5.** La mancata comparizione del contribuente nel giorno individuato nell'invito di cui al precedente comma, comporta la rinuncia alla procedura e conseguentemente alla definizione dell'accertamento con adesione.

**6.** Il differimento del contraddittorio, trattandosi di una fase che assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale, è ammissibile solo in presenza di motivata richiesta da parte del contribuente da presentarsi alla Area 2 Programmazione Economico Finanziaria entro e non oltre la data di invito a comparire.

**7.** Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, della eventuale mancata comparizione dell' interessato con conseguente esito negativo della procedura avente valenza di concordato fiscale, viene dato atto in un verbale ricognitivo da parte del funzionario responsabile.

## **Art. 6 - Atto di accertamento con adesione**

**1.** A seguito del contraddittorio o contestualmente allo stesso, ove l' accertamento venga concordato con il contribuente, l' Area 2 U.O. Contenzioso Tributario redige in duplice esemplare l' atto di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente, ovvero dal suo procuratore generale o speciale, e per l' Ente impositore, dal Responsabile dell' Area 2 Programmazione Economico Finanziaria ovvero da un funzionario della medesima Area delegato ai sensi del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo quanto previsto all' articolo 3 del presente regolamento. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato da un procuratore generale o speciale nominato con le modalità previste dall'art. 63 del D.P.R. n. 600 del 1973, e in tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

**2.** Nell' atto di cui al comma 1 sono indicati:

- a) gli elementi e la motivazione su cui è basata la definizione del rapporto tributario;
- b) la liquidazione della maggiore imposta o tassa, le sanzioni ridotte nella misura di cui al successivo articolo 9, gli interessi e le altre somme dovute, precisando le scadenze di versamento anche in forma rateale ove ammessa ai sensi del Regolamento delle Entrate;
- c) l' impossibilità di impugnare l' atto di accertamento con adesione e di modificare e integrare lo stesso per tutte le materie e i fatti emersi nel procedimento;
- d) gli adempimenti di cui al successivo articolo 7.

## **Art. 7 – Perfezionamento dell' adesione**

**1.** L' adesione si perfeziona con il versamento delle somme, da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell' atto di accertamento con adesione, nel caso sia concordato il pagamento in unica soluzione pena la perdita di efficacia dell' atto stesso.

**2.** In caso di pagamento rateale, nel rispetto dell' articolazione e modalità di cui all' art. 26 del Regolamento delle Entrate, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il termine di cui sopra, pena la perdita di efficacia dell' atto di adesione stesso.

**3.** Il non rispetto dei termini di pagamento cui ai commi 1 e 2 precedenti, comporterà di conseguenza l' applicazione dell' intera sanzione nonché degli interessi al tasso legale, oltre all' attivazione da parte dell' ente impositore delle procedure di riscossione coattiva.

**4.** Il non rispetto dei termini di pagamento stabiliti nell' atto di adesione per le rate successive alla prima, e che non costituisca lieve inadempienza, comporta la perdita di efficacia dell' atto stesso oltre l' applicazione dell' intera sanzione nonché degli interessi al tasso legale, con la possibilità da parte dell' ente impositore dell' attivazione procedure di riscossione coattiva. Per lieve inadempienza si intende il pagamento di una rata effettuato entro il termine di scadenza di quella successiva, con conseguente applicazione degli interessi al tasso legale per l' intervenuto ritardo nel versamento.

**5.** Analogamente, in termini di effetti, potrà essere valutato da parte del funzionario responsabile il ritardato pagamento non imputabile alla volontà del contribuente e non reiterato, a seguito di presentazione di motivata istanza da parte dello stesso, al fine di evitare la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme.

**6.** La richiesta di pagamento rateale nel rispetto del Regolamento delle Entrate o disposta nell' ambito di una modalità transattiva definita con specifica disposizione del Responsabile dell' Area 2 Programmazione Economico Finanziaria, potrà essere formulata in sede di contraddittorio e formalizzata per importi e scadenze all' interno dell' atto di adesione.

## **TITOLO TERZO**

### **Effetti della definizione**

## **Art. 8 Effetti dell' adesione**

**1.** Il perfezionamento dell' atto di adesione comporta:

a) la definizione del rapporto tributario che ha formato l' oggetto del procedimento. L' accertamento definito con l' adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, e non è integrabile né modificabile da parte dell' Ente impositore per tutti gli aspetti emersi all' interno del procedimento tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs n. 218/97 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento;

b) l' annullamento dell' efficacia dell' eventuale avviso di accertamento o di rettifica notificato, salvo il caso dei mancati versamenti di cui al commi 1 e 2 del precedente articolo 7 ovvero del verificarsi della condizione di grave inadempienza in ordine al pagamento delle rate successive alla prima;

c) la possibilità di essere corretto eccezionalmente e solo se presenta errori materiali o di computo.

**2.** L' atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l' obbligazione tributaria per tutti.

**3.** L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi entro i termini perentori previsti dalla legge o dai regolamenti comunali nei seguenti casi:

a) quando la definizione riguarda accertamenti parziali;

b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento, e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso o da fatti emersi durante il procedimento.

### **Art. 9 – Riduzione della sanzione**

**1.** A seguito della definizione del procedimento di adesione si determina la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo per le violazioni concernenti il tributo o il contenuto delle dichiarazioni relative al periodo di imposta.

**2.** Detta riduzione non si applica alle sanzioni derivanti dall'attività di liquidazione di cui al successivo comma 3 o dalla mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo.

**3.** Nei casi in cui venga avviato da parte del contribuente il procedimento di adesione formale all' accertamento senza che poi lo stesso si concluda e si perfezioni, non si producono effetti sugli esiti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni originariamente presentate e le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione vengono applicate nella misura ordinaria. Non sono comunque riducibili le sanzioni irrogate con atto diverso da quello con il quale viene definito l'accertamento dei tributi, la cui emissione può avvenire anche a seguito dell' adesione con valenza di concordato fiscale.

## **TITOLO QUARTO**

### **Disposizioni finali e transitorie**

### **Art. 10 – Decorrenza e validità**

**1.** Il presente regolamento, entra in vigore dal 01/01/1999 ed è comunque applicabile alle procedure di controllo effettuate a fini Ici relativamente agli anni precedenti al 1999.

**2.** E' abrogata ogni altra norma disciplinante la medesima materia non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

**3.** In conformità a quanto stabilito dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le eventuali modifiche successivamente intervenute, se approvate entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**4.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge se ed in quanto compatibili con i tributi comunali.